



Ludovica Fronzino

IL FENOMENO DEL MADAMATO
NELLE COLONIE ITALIANE DEL CORNO
D'AFRICA:
TRA IMMAGINARIO COLLETTIVO
E RISPOSTE GIURISPRUDENZIALI

THE MADAMATO PHENOMENON
IN THE ITALIAN COLONIES
OF THE HORN OF AFRICA:
BETWEEN COLLECTIVE IMAGINATION
AND JURISPRUDENTIAL RESPONSES

Ludovica Fronzino

IL FENOMENO DEL MADAMATO
NELLE COLONIE ITALIANE DEL CORNO D'AFRICA:
TRA IMMAGINARIO COLLETTIVO
E RISPOSTE GIURISPRUDENZIALI

THE MADAMATO PHENOMENON
IN THE ITALIAN COLONIES OF THE HORN OF AFRICA:
BETWEEN COLLECTIVE IMAGINATION
AND JURISPRUDENTIAL RESPONSES

Abstract

Il saggio esplora il fenomeno del madamato nelle colonie italiane, la sua criminalizzazione e repressione sotto il fascismo e la costruzione razziale e sessuale della figura femminile indigena. Attraverso l'analisi della giurisprudenza coloniale, il focus si sposterà su due casi di violenza carnale che vedono bambine indigene vittime di un diffuso e consueto mercato del concubinato tra italiani.

Parole chiave: Colonialismo italiano, Madamato, Giustizia coloniale

The essay explores the phenomenon of the madamato in the Italian colonies, its criminalization and repression under fascism and the racial and sexual construction of the indigenous female figure. Through the analysis of colonial jurisprudence, the focus will shift to two cases of rape that see indigenous girls as victims of a widespread and usual concubinage market among italians.

Keywords: Italian colonialism, Madamato, Colonial justice

1. *L'elemento femminile nelle unioni interraziali dell'esperienza coloniale*

Fin dai primi sviluppi del colonialismo italiano, le dinamiche delle unioni interraziali, così come il controllo della sessualità nelle colonie, sono state al centro di trasformazioni dettate dagli orientamenti politici assunti dal governo colonizzatore: le unioni miste, assimilabili alle svariate forme di concubinato, dapprima praticate e tollerate in età liberale nelle colonie italiane dell'Eritrea e della Somalia, subirono una netta criminalizzazione in epoca fascista, a seguito della proclamazione dell'Africa Orientale Italiana nel 1936, dopo la conquista dell'Etiopia, e della istituzione del reato di *madamismo* nel 1937, ciò grazie all'affermarsi dell'ideologia fascista che faceva della purezza della razza bianca un presupposto inviolabile delle gerarchie coloniali attraverso il controllo della morale sessuale con le politiche sessuali¹.

In via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare come l'esperienza coloniale si sia configurata quasi integralmente quale spazio privilegiato di produzione e riproduzione del dominio maschile, a fronte di una esigua presenza delle donne italiane confinate in un ruolo pressoché marginale². Tale esclusione dagli spazi coloniali ha gene-

¹ La nozione di "comunità" dei colonizzatori si oppone a quella dei colonizzati anche attraverso forme di separazione affettiva che si configurano in un controllo della sessualità. «Le politiche sessuali in colonia sono state utilizzate come metafora del possesso territoriale (il possesso del corpo dei sudditi come simbolo di quello del territorio e viceversa) e come forma di autorità repressiva che avrebbe riguardato esclusivamente i colonizzati»; nel tardo periodo fascista, il possesso del territorio coloniale non ha più avuto bisogno della metafora sessuale per essere propagandato, premurandosi, invece, di bandire i rapporti tra cittadini e sudditi e sconfiggere l'intimità interraziale. Le politiche sessuali sono, perciò, «ciò che consente di tracciare i confini, più o meno netti, che separano colonizzatori e colonizzati», cfr. B. SÖRGONI, *Donne in colonia tra definizione giuridica e immaginario di genere*, in Aa.Vv., *L'Oltremare. Diritto e Istituzioni dal colonialismo all'età post-coloniale*, cur. A. Mazzacane, CUEN, Napoli 2006, pp. 235-254, in particolare pp. 236-237.

² «In Eritrea un forte afflusso di donne italiane si ha solo dopo la conquista dell'impero nel 1936[...]. I motivi di tale restrizione allo stabilirsi delle donne europee in colonia, spesso dichiarati anche apertamente, erano di natura politica ed economica, anche se le due dimensioni erano strettamente connesse all'aspetto culturale-simbolico del "prestigio di razza". Mantenere una moglie bianca ed eventualmente una intera

rato, parallelamente sul versante storico, una esclusione del dato femminile dagli studi coloniali³:

La posta in gioco è l'immagine dell'Oltremare come frontiera maschile. In verità, dal punto di vista del genere, ogni espansione coloniale europea è stata prevalentemente un'esperienza maschile. Le colonie di

famiglia europea in colonia alzava i costi sociali per le amministrazioni o le imprese più che in patria. Questo perché si riteneva che, in colonia, una famiglia bianca avrebbe avuto maggiori bisogni e, soprattutto, avrebbe dovuto necessariamente mostrare un tenore di vita molto superiore a quello che avrebbe avuto in patria, per non correre il rischio di degradare agli occhi dei nativi l'intera "razza dominante"», Ivi, p. 238; sul tema della assenza/presenza delle donne in colonia si rimanda a C. GHEZZI, *Famiglia, patria e impero: per una storia della donna italiana in colonia*, in *Studi piacentini*, n. 30 (2001), pp. 207-225; ID., *L'altra metà del potere. Donne in Africa*, in Aa.Vv., *Memorie d'oltremare. Prato-Italia-Africa*, cur. N. Labanca, A. Marchi, Giunti, Firenze 2000, pp. 53-62.

³ Il tema dell'importanza del dato femminile e delle unioni interraziali si colloca all'interno della più ampia trattazione del colonialismo italiano nel Corno d'Africa, per la quale si rinvia a A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 vol., Laterza, Roma-Bari 1976-1984; ID., *La guerra d'Abissinia 1935-1941*, Feltrinelli, Milano 1965; N. LABANCA, *In marcia verso Adua*, Einaudi, Torino 1993; R. BATTAGLIA, *La prima guerra d'Africa*, Einaudi, Torino 1958; G. CALCHI NOVATI, *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Carocci, Roma 2011; per uno spaccato sulle politiche razziali fasciste, A. SBACCHI, *Ethiopia under Mussolini: Fascism and the Colonial Experience*, Zed Books, Londra 1985; G. SPECIALE, *Razza Popolo Nazione, tra catechesi e retorica fascista*, in Aa.Vv., *Na(rra)zioni*, cur. a. G. Cerra, S. Mazzone, D. Novarese, G. Speciale, Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno, in *Historia et ius*, n.15 (2025), pp. 1-23; M. BONMASSAR, *Diritto e razza. Gli italiani in Africa*, Armando Editore, Roma 2019; per una prospettiva antropologica, A. L. STOLER, *Making empire respectable: the politics of race and sexual morality in twentieth-century colonial culture*, in *American Ethnologist*, n. 4 (1989): pp. 634-660; per un excursus sulle unioni interraziali in colonia ed alcuni relativi casi giurisprudenziali, M. SALVANTE, *Violated Domesticity in Italian East Africa (1937-1940)*, in Aa.Vv., *Domestic Violence and the Law in Africa: Historical and Contemporary Perspectives*, cur. E. Burrill, R. Roberts, L. Thornberry, Ohio Univ. Press, Ohio-Athens 2010, pp. 94-114; per una panoramica sulla figura femminile, R. PATERNOSTER, *Il vizio dello stupro. L'uso politico della violenza sulle donne*, Tralerighe Libri, Lucca 2021; per quanto concerne la giustizia penale in Africa tra fonti archivistiche, prassi indigene e sentenze italiane cfr L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Jovene, Napoli 2002; ID., *Diritto d'Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano 2008.

ogni potenza europea, in ogni tempo, ospitarono percentualmente molti più uomini che donne delle società delle rispettive madrepatrie. Parallelamente, gli studi hanno tardato a prendere in considerazione una storia coloniale che non fosse declinata al genere maschile. Inoltre, una serie di fenomeni storici sono stati visti solo dal versante maschile. Ad esempio, comune a tutte le colonie europee fu il fenomeno del concubaggio occasionale dei coloni bianchi con donne autoctone. [...] Per un verso stava l'autorappresentazione essenzialmente maschile, quasi misogina e da «esploratore», del contatto bianco con il Continente nero: essa spiega tante ricostruzioni della politica e della società coloniali da cui la figura femminile è praticamente assente. Per un altro verso, anche il silenzio della memoria delle donne su quelle esperienze di vita in colonia contribuì a far passare sotto silenzio il versante femminile della vicenda coloniale⁴.

Fatta questa precisazione, può quindi affermarsi che l'elemento femminile preponderante, agli inizi del colonialismo italiano e sin dagli albori della colonia primigenia dell'Eritrea⁵, fu quello indigeno, influenzato dalla sopraffazione sessuale delle donne eritree e somale prima e la separazione razziale anche in Etiopia poi, incidendo sulle popolazioni autoctone sia l'estensione dello stile di vita italiano che la cooptazione di indigeni nelle forze coloniali⁶. Fattore comune della di-

⁴ N. LABANCA, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 397-401.

⁵ La colonia primigenia dell'Eritrea, ufficialmente dal 1890, diede il via all'imperialismo italiano con il più grande obiettivo della espansione in Etiopia. Per completezza espositiva ricordiamo che le mire espansionistiche furono enormemente ridimensionate dopo la grande sconfitta che l'Italia subì ad Adua nel 1896, evento tra le più grandi disfatte che i colonizzatori subirono dagli indigeni e nettamente strumentalizzato per fomentare la rivolta che Mussolini auspicò negli anni '30 per la tanto attesa conquista dell'Etiopia nel 1936. La fine dell'epoca imperialistica verrà segnata dalla disfatta di Amba Alagi nel 1941, che pose fine al controllo italiano sulle colonie del Corno d'Africa. Il Trattato di Parigi del 1947 ne ha poi suggellato la perdita. Cfr. G. CALCHI NOVATI, *Il Corno d'Africa nella storia e nella politica: Etiopia, Somalia e Eritrea tra nazionalismi, sottosviluppo e guerra*, SEI, Torino 1994, in particolare pp. 45-75 per una disamina dell'evoluzione storica del periodo coloniale tra sistemi di dominazione e tentativi di resistenza.

⁶ M. VINO, *Coloni e colonizzati in Africa Orientale Italiana*, in *Ratio Iuris*, 17 otto-

mensione d'oltremare era l'idea che la colonia dovesse riflettere una realtà familiare, che potesse costituire per i coloni un punto di "ristoro" ove vivere momenti di benessere anche lontano dalla madrepatria, da qui nasceva la necessità di "adoperare" la figura dell'indigena per far fronte alle esigenze dei colonizzatori. Difatti, già in età liberale era largamente diffusa nell'immaginario collettivo «l'opinione secondo la quale le donne native non potevano aspirare ad essere altro che uno strumento temporaneo di piacere per il nazionale residente in colonia», luogo comune che divenne «con l'impero prescrizione ufficiale, direttiva di governo»⁷. Che si trattasse di concubinato o di prostituzione, troviamo testimonianze di un diffuso mercato sessuale che nelle città dell'Eritrea del 1935 si svolgeva quotidianamente, come emerge dal diario di Giuseppe Ghione, militare impiegato sul territorio africano, il quale nei suoi scritti lo descriveva dettagliatamente:

Vado ad Adi Ugri dove visito il mercato e qui si possono anche *acquistare* donne per 400/500 lire, oppure sposarle per 250/300 lire al mese, basta mettersi d'accordo. [...] Ogni casa di piacere è contrassegnata con un cerchietto, dipinto sulla porta, così uno non può sbagliare se cerca *piaceri* bussa a quella porta e di quelle porte il paese è pieno. Sono 18.000 uomini e giovani, anche questo servizio ha la sua importanza e potrebbe essere meglio organizzato. [...] *La donna qui non è altro che uno strumento di lavoro e di soddisfazione per il maschio, ma è abituata e credo siano felici, almeno, mi dicono, non si lamentano*⁸.

Tali «rapporti similmente improntati ad una sopraffazione coloniale 'informale e diffusa'»⁹, scaturivano da contesti di conquista e civilizzazione delle popolazioni locali, ove la brama di potere e superiorità, in una terra al di là delle leggi morali della madrepatria, trovavano libero sfogo in uno spazio coloniale che formalmente, nei discorsi giuri-

bre 2025, p. 13.

⁷ B. SÒRGONI, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Liguori Editore, Napoli 1998, p. 244.

⁸ G. GHIONE, *Donne da comprare*, in Aa.Vv., *Posti al sole. Diari e memorie di vita e di lavoro dalle colonie d'Africa*, cur. N. Labanca, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2001, p. 253.

⁹ VINO, *Coloni e colonizzati in Africa Orientale Italiana*, cit., p. 10.

dici, pretendeva di riempirsi «prima dei valori e della simbologia giuridico religiosa dell'Europa cristiana, poi delle idee di civiltà e di progresso propugnate dalla modernità occidentale [...]», ma che nella sua essenza poggiava su «una molteplicità di rappresentazioni condivise [...] di stereotipi altrettanto diffusi e resistenti in grado di creare una realtà differente»¹⁰ da quella che si credeva di proiettare attraverso il diritto coloniale¹¹. In relazione alle donne colonizzate, gli stereotipi si fondevano alla perfezione con il narrato della selvaggia sessualità delle «veneri nere» che aumentava ancor di più la smania di possesso di quei corpi, fatti strumenti simbolici, con cui «la terra vergine che veniva «penetrata» diventava la metafora della conquista»¹². Così, se «il colonizzatore produce il colonizzato in quanto negazione, ma con un rovesciamento dialettico, l'identità negativa del colonizzato viene a sua volta

¹⁰ L. NUZZO, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di trasferimento*, in *Rechtsgeschichte - Legal History*, n. 8 (2006) p. 52-58, nello specifico p. 52. L'autore analizza il diritto coloniale come spazio di eccezione rispetto all'ordinamento giuridico della metropoli: nelle colonie, la legge si sospende, si applica "disapplicandosi", creando un ordinamento *altro* fondato sulla disuguaglianza e sulla differenza «civile» tra colonizzatori e colonizzati. Per una ricostruzione dell'alterità coloniale come dimensione deformata dalla normativa dei colonizzatori, cfr. dello stesso autore ID., *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del 'soggetto indigeno'* in Aa.Vv., *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, cur. P. Costa, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXIII-XXXIV (2004-2005), pp. 463-508; nello stesso volume, per un'analisi sull'esclusione e separazione degli amministratori rispetto alle amministrazioni coloniali si veda A. TRIULZI, *La colonia come spazio di esclusione*, in Aa.Vv., *L'Europa e gli 'Altri'*, cit. pp. 359-378.

¹¹ «La fondazione di un diritto coloniale infatti, con le sue riviste, le sue cattedre, i suoi manuali e i compendi ad uso degli studenti contribuì all'occultamento ideologico, mediante il suo spostamento sul piano scientifico, della brutale appropriazione dei corpi e delle risorse indigeni. Attraverso il filtro della scienza giuridica, la missione civilizzatrice occidentale si depurò dai segni della violenza, trovò i titoli giuridici che la potessero legittimare e le regole con cui normativizzare i rapporti con i nativi», Ivi, p. 53.

¹² E. R. CERRI, *Madamato, concubinato e prostituzione: le politiche sessuali nelle colonie italiane, il caso dell'Eritrea*, in *LaRivistaCulturale.com*, Antropologia critica e culture globali contemporanee, 2021; sul possesso del corpo come terra da conquistare peculiare il saggio di G. CAMPASSI, *Il madamato in A.O.: relazioni tra italiani e indigene come forma di aggressione coloniale*, in *Miscellanea di Storia delle Esplorazioni*, n. 12 (1983), pp. 219-258.

negata per fondare il sé positivo del colonizzatore»¹³, allora la rappresentazione in negativo e stereotipata della donna africana come “selvaggia”, “priva di moralità”, “dominata dall’istinto”, serviva ai coloni per consolidare la loro identità di uomini civili, razionali e dominanti. L’indigena diventava la negazione di ciò che il colono italiano considerava sé stesso in un’opera di rovesciamento dialettico, ove la presunta inferiorità della donna colonizzata, arbitrariamente considerata dalla spiccata libidine¹⁴, veniva usata per costruire il sé positivo del colonizzatore, ossia la sua identità di uomo dominante e superiore:

African women, radically depersonalized, thus became an open space upon which racial and erotic stereotypes could be freely created. Much colonial literature often depicted the African woman as, on the one hand, a beast of burden exploited by a lazy man, and on the other hand as a highly desirable sexual plaything, an untamed animal dominated by sensuality¹⁵.

Ciò sanciva nella prassi coloniale una “dovuta” disponibilità delle donne locali ai colonizzatori, idea che incarnava di riflesso il mito della mascolinità che ha accompagnato l’intero periodo coloniale nell’Africa italiana, contribuendo al consolidarsi di stringenti ed inequivocabili «nessi tra mascolinità e colonialismo»¹⁶. Esemplificativa di tale concet-

¹³ A. NEGRI, M. HARDT, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano 2002, p. 128.

¹⁴ «At the same time, a deep misunderstanding of African customs engendered the idea that all Africans enjoyed unlimited sexual freedom; thus, the women of Africa were both passionate and available», G. BARRERA, *Dangerous Liaisons: Colonial Concubinage in Eritrea (1890-1941)*, in *Program of African Studies Working Papers*, Northwestern Univ., Evanston, n. 1 (1996), p. 13; allo stesso modo Silvana Palma spiega come «Il mito della facilità di accesso al corpo della donna nera [...] sottende in realtà un più ampio programma di dominio che si avvale della metafora sessuale come potente strumento di propaganda nel quale il possesso del corpo femminile e quello del territorio finiscono col coincidere», S. PALMA, *Fotografia di una colonia: l'Eritrea di Luigi Naretti (1885-1900)*, in *Quaderni storici*, n. 1 (2002), pp. 83-147, nello specifico p. 105.

¹⁵ BARRERA, *Dangerous Liaisons*, cit., p. 13; l’autrice ricostruisce l’immagine della donna africana nell’immaginario coloniale italiano come propaganda per incentivare gli uomini ad aderire all’iniziativa bellica della conquista d’Etiopia.

¹⁶ Tanto da portare a riconsiderare successivamente l’impresa coloniale fascista al-

to è una lettera inviata al console Piacentini nel 1911 che riportava le lamentele di un colono, di ritorno da Keren, che reputava ingiusto il prezzo di cento talleri di Maria Teresa per la verginità delle ragazze bilene:

Un altro colono, di ritorno da Keren, rimase molto colpito dalle figure provocatorie delle ragazze bilene. Queste ragazze sono considerate, e giustamente, le più belle del paese, ne sono consapevoli e per questo chiedono la verginità ad almeno 100 talleri di Maria Teresa. Il colono mi ha detto di essere rimasto estremamente sorpreso dal fatto che in un paese di conquista, come l'Eritrea, non fosse permesso al dominatore bianco di impadronirsi colla violenza di queste ragazze, od almeno non fosse loro imposto un prezzo molto minore¹⁷.

Come dimostra questa lettera, in larga misura, gli uomini europei erano soliti presumere che la conquista coloniale desse loro diritto a ricompense sessuali¹⁸. La conquista delle donne non era solo una “metafora della dominazione coloniale”, ma anche parte della sua sostanza¹⁹.

Ciò su cui si vuole porre l'accento è il rapporto tra dominazione coloniale e corpi femminili, che nasce dal vincolo di sudditanza tra coloni e colonizzate e poggia sui relativi giochi di ruolo tra il dominatore ed il sottomesso; tutte relazioni di potere che si estrinsecano a partire dalla supremazia di chi invade e conquista, stravolgendo le usanze di popoli

la stregua di una «terapia della mascolinità», G. STEFANI, *Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere*, Ombre Corte, Verona 2007, p. 27; terapia considerata essenziale per la «rigenerazione maschile nazionale», M. STRAZZA, *Faccetta nera dell'Abissinia. Madame e meticci dopo la conquista dell'Etiopia*, in *Humanities*, n. 2 (2012), p. 121.

¹⁷ Lettera al Console Piacentini, 1.07.1911, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASDMAE), Archivio Eritrea (AE) 11/8/79, in L. GOGLIA, F. GRASSI, *Il colonialismo italiano da Adua all'Impero*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 136.

¹⁸ BARRERA, *Dangerous Liaisons*, cit., p. 8.

¹⁹ A. L. STOLER, *Carnal knowledge and imperial power: Gender, Race, and Morality in Colonial Asia*, in Aa.Vv., *Gender at the Crossroad of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era*, cur. M. Di Leonardo, Univ. Of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1991, pp. 51-101, nello specifico pp. 54-55.

di una cultura inferiore perché diversa. In tal senso, si fa razzia dei corpi di donna come si razzia una terra saccheggiandone le ricchezze; ma le ricchezze hanno un valore che non viene attribuito allo stesso modo ai corpi femminili, svuotati della dignità di persona per ridursi ad oggetto della mercificazione sessuale nelle transazioni fra uomini che fanno della verginità la mercanzia d'élite preferita.

2. *Madamato e demoz: usi e giustificazioni*

Alla luce di ciò, può sicuramente affermarsi che, a partire dagli sviluppi in Eritrea fino ad espandersi alle altre colonie, la forma di "relazione" coloniale più comune ed in un certo senso più stabile e sicura, almeno fino al 1937, fosse quella del concubinato, a tratti ampiamente incentivata a scapito della prostituzione²⁰ che creava numerosi problemi in termini di salute pubblica nonostante risultasse più vantaggiosa sul piano economico: in effetti, gli appartenenti ai ranghi più elevati, come ufficiali e funzionari, tendevano a privilegiare relazioni di concubinato stabile, piuttosto che intrattenere rapporti occasionali, che rimanevano perlopiù appannaggio dei soldati semplici.

È importante tener presente che, il concubinato, notoriamente *madamato*²¹ per gli italiani, era in gran parte un fenomeno urbano che nasceva e derivava dall'opera di urbanizzazione dell'Eritrea dal 1890 in

²⁰ Cfr. R. PANKHURST, *The History of Prostitution in Ethiopia*, In *Journal of Ethiopian Studies*, n. 2 (1974); l'autore dimostra come fu proprio il colonialismo italiano a portare alla progressiva commercializzazione della prostituzione in Eritrea, la quale era storicamente considerata una attività onorevole a livello locale. Il colonialismo sancì il declino della prostituzione tradizionale.

²¹ «Nel gergo coloniale italiano, per "madama" si intendeva la donna africana che conviveva o aveva una relazione stabile con un uomo italiano. Il termine "*madamato*" aveva una connotazione dispregiativa; fu coniato all'indomani della guerra d'Etiopia, quando Mussolini lanciò una campagna contro le unioni miste e le procreazioni interrazziali», G. BARRERA, s.v. «*Madamato*», in Aa.Vv., *Dizionario del fascismo*, curr. V. De Grazia, S. Luzzato, II, Einaudi, Torino 2003, p. 69; Palma aggiunge che, Il termine *madamato* è una «forma distorta del vocabolo con cui in Italia, soprattutto in Piemonte, è di solito indicata la signora di alto lignaggio; un'espressione che, nella sua applicazione coloniale, innegabilmente assume una particolare connotazione denigratoria», S. PALMA, *L'Italia coloniale*, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 48.

poi, come diretta conseguenza del colonialismo, per cui le madame erano delle nuove arrivate in città che migrando dalle aree rurali lontane si spostavano in quelle più vicine in cui la maggior parte degli italiani viveva, in particolare Asmara, Massaua, Keren ed altre²², senza dimenticare che tale fenomeno si diffuse, in seguito, anche per l'utilizzo della Eritrea come serbatoio di soldati per l'esercito coloniale italiano²³. Dal *madamato* nasceva una relazione intima temporanea, senza alcun vincolo giuridico tra due soggetti, che poteva essere interrotta in qualsiasi momento con la conseguente procreazione di "meticci" non riconosciuti. Oltre a garantire una parvenza di calore familiare per placare la nostalgia di casa, tale unione consentiva ai coloni di ricevere anche servizi domestici; difatti, la *madama*²⁴ veniva così a svolgere un ruolo che andava ben oltre le incombenze domestiche – dai pasti giornalieri alle cure igieniche – offrendo al colono una compagnia stabile, percepita come più rassicurante anche sotto il profilo sanitario, in un contesto segnato dalla diffusione di malattie veneree. Il giurista Manfredini scriveva:

La 'madame' è soltanto un'amante provvisoria del coloniale, che risiede per qualche tempo nelle regioni d'Africa, dove la scarsità di donne europee determina il fenomeno naturale della ricerca della femmina

²² BARRERA, *Dangerous Liaisons*, cit., p. 15; per un quadro storico, etnografico ed antropologico sugli usi e costumi delle popolazioni locali si rimanda a A. POLLERA, *La donna in Etiopia*, Grafia, Roma 1922; I. TADDIA, *L'Eritrea-colonia 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*. Franco Angeli, Bologna 1986.

²³ L'Eritrea era una fonte di soldati coloniali ed ascari, dal 1907 in poi l'Italia reclutò ascari eritrei per le sue guerre coloniali in Somalia, Libia e, in misura maggiore, in Etiopia. Oltre 60.000 ascari eritrei furono schierati nella guerra italo-etiope, privando l'economia eritrea del 40% della sua forza lavoro maschile. Durante il periodo 1935-1941, il reclutamento nell'esercito coloniale sembrava aver causato il collasso virtuale dell'economia di sussistenza, ragion per cui anche la vita delle donne eritree ne fu influenzata, costringendole a cercare mezzi di autosostentamento alternativi come la soddisfazione della domanda italiana di prostitute, domestiche e madame, cfr. T. NEGASH, *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941: Policies, Praxis and Impact*, Uppsala University, Uppsala 1987, p. 51.

²⁴ «La «madama», in altri termini, è la compagna indigena provvisoria del Coloniale che vive in Africa», P. G. JANSEN, *Abissinia di oggi. Viaggio in Etiopia*, Marangoni, Milano 1935, p. 42.

di colore, dell'ambiente di coesistenza; e non adattandosi a pericolosi e volgari contatti di veneri pandemie, desidera una forma fisiologica di vita meno ripugnante. Nessuna specie di contratto, nessuna garanzia per la donna al momento della separazione, nessuna regolamentazione giuridica dello stato dei figli: soltanto una situazione di fatto e cioè la costanza o la convivenza [...] per le relazioni sessuali²⁵.

Tale prassi era pressoché inevitabile se si pensa che, prima dell'inversione di rotta della nuova coscienza fascista, basata sul prestigio della razza, le uniche donne presenti in colonia erano quelle indigene, alle quali però i dominatori non si univano in matrimonio, se non in rari casi, prediligendo, appunto, la pratica del concubinaggio già ampiamente diffusa tra i coloni degli inizi della colonia Eritrea, così come riporta Ferdinando Martini, Governatore dell'Eritrea dal 1897 al 1907, con non poco sdegno per la degenerazione dei costumi italiani che già nei primi di luglio del 1898, ad Asmara, prendeva forma:

Baccano indecente stanotte. Quattro topografi si sono albergati in un locale demaniale; divisa per mezzo di tela l'unica stanza in quattro reparti, han posto un angareb, e sopra ogni angareb un topografo s'è coricato colla propria madama. Per non so quale ragione le femmine han cominciato a altercare e n'è nato un tafferuglio, i cui clamori sono stati facilmente uditi dal di fuori. Bisogna finirla con queste madame. L'uso fu tollerato: degenerato in abuso non può tollerarsi. I locali demaniali divengono lupanari; gli ufficiali perdono con queste bagasce ogni senso di dignità e di decoro. Peggio i bassi ufficiali; i quali anch'essi han le loro madame e spendono con esse danari ch'io non so donde traggano; [...]. Andando di questo passo delle Aduè ne accadranno delle altre. [...] Gl'indigeni ridono nel vedere gli ufficiali sdilinquirsi innanzi a una prostituta. Una specie di stornello corre per la Colonia: ha aspetto di lode, ma chiude secondo me un sarcasmo. Dice: il Governo italiano è buono, buono, buono. Per lui ogni ascaro ha il suo stipendio, ogni povero lavoro, *ogni donna il suo tallero*²⁶.

²⁵ M. MANFREDINI, *Il delitto di "madamato"*, in *La scuola positiva*, n. 1 (1938), p. 8.

²⁶ F. MARTINI, *Diario eritreo*, introd. R. Astuto Di Lucchesi, I, Vallecchi Editore, Firenze 1946, p. 220.

La legittimazione del *madamoto* prendeva la sua forza dalla assimilazione che gli italiani ne facevano, per somiglianza e per giustificazione, ad una forma di unione a tempo propria degli usi locali, che prendeva il nome di *dāmōz* o *demoz*²⁷, il quale consisteva in un rapporto di convivenza per un tempo ed una mercede determinati, difatti lo stesso prendeva anche il nome di matrimonio per mercede ed era una forma contrattuale indigena che dava vita ad una unione legittima²⁸. Così, gli italiani acquisirono questo istituto del diritto consuetudinario locale mutandolo poi in *madamoto*:

Ai matrimoni tra cittadini e donne locali invece non si accenna nella letteratura coloniale, affermando che questi sono molto più rari in quanto gli italiani preferiscono piuttosto unioni temporanee «di tipo coniugale». Con questa espressione si intendeva appunto la pratica, diffusa in colonia, di avere una concubina più o meno fissa, o madama. Secondo Ravizza il fenomeno si sviluppò con l'arrivo dei primi coloni, perché nelle primissime fasi della colonizzazione italiana i soldati ricorrevano piuttosto alla «venera vaga», cioè a rapporti occasionali. I colo-

²⁷ Questo istituto era però condiviso solo da alcune popolazioni locali, come le tigrine e quelle di lingua amara; pertanto, l'idea che vigesse indifferentemente per tutti gli africani era una interpretazione tutta italiana. Il «*demoz* all'italiana», ossia il *madamoto*, restava circoscritto alla spazialità della colonia. Parallelamente in Libia prendeva il nome di *mabruchismo*, da *mabrukah* ovvero donna, per approfondimenti sul tema cfr. A. TARCHI, *Mabruchismo: concubinage and colonial power in Italian Libya (1911–1932)*, in *Modern Italy*, n. 4 (2021), pp. 409–424; per una prospettiva comparativa degli scambi economici-sessuali in Africa nordorientale, tra Eritrea e Libia, interessante è l'analisi di S. BRUZZI, *Oltre il matrimonio. Transazioni economico-sessuali dal Mediterraneo al Mar Rosso (1890–1943)*, in Aa.Vv., *Una moneta per l'impero. Pratiche monetarie, economia e società nell'Africa Orientale Italiana*, cur. K. Pallaver, G. L. Podestà, FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 98–118.

²⁸ C. CONTI ROSSINI, *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, Tip. dell'Unione, Roma 1916, p. 249; l'autore notava che gli osservatori superficiali, soprattutto i missionari cattolici, scambiavano tale istituto per concubinato quando, invece, si trattava dell'equivalente di un matrimonio semitico temporaneo estremamente antico; per cui, «[...] queste unioni tra un bianco e una indigena non hanno nulla di immorale. Secondo le antiche consuetudini cristiano-copte, il matrimonio *demoz*, ovvero sia «per mercede», risulta, infatti, perfettamente legittimo», JANSEN, *Abissinia di oggi*, cit., p. 43.

ni invece presero a convivere con le donne locali, tanto che «il prender madama divenne cosa comune e facile e le ebbero borghesi e militari, funzionari umili e di grado elevato».²⁹

I peculiari costumi indigeni in tema coniugale ben si adattavano alle esigenze 'senza pretese' dei coloni italiani ed agli usi delle popolazioni locali; difatti, «se da un lato gli italiani [...] preferiscono dei rapporti stabili ma non indissolubili, dall'altro le donne eritree cristiane non troverebbero nelle loro usanze tradizionali alcun impedimento a tali forme di coabitazione a termine»³⁰. Il *demos* rappresentava così un vincolo matrimoniale temporaneo per gli indigeni, ma anche l'unione ideale per il prototipo del colono giovane che voleva instaurare rapporti di concubinaggio liberi da ogni preoccupazione con l'unico intento di distrarsi dalle noie della colonia. La strumentalizzazione di un tale istituto coniugale nativo agiva «equiparando il concubinaggio interrazziale (che gli italiani proponevano attraverso il *madamato*) ad un'usanza locale precedente la colonizzazione» per giustificare «in colonia un istituto che nel Regno sarebbe apparso immorale»³¹. Ciò ingenerava enormi stravolgimenti e generalizzazioni degli usi locali che finivano per essere mistificati dalla narrazione coloniale consolidando pregiudizi e stereotipi riguardanti la leggerezza e la rilassatezza dei costumi morali degli indigeni e di conseguenza la disponibilità delle donne nere³². I caratteri e le forme del *demos* si mischiavano di conti-

²⁹ SÒRGONI, *Parole e corpi*, cit., p. 116, in cui richiama le parole di A. RAVIZZA, *Matrimoni misti e meticci nella Colonia Eritrea*, in *Rivista d'Italia*, n. 9 (1916), p. 334.

³⁰ Ivi, 117.

³¹ Ivi, 128.

³² «La lettura della diversità dei costumi sessuali in termini di licenziosità e rilassatezza morale diventa talmente radicata e diffusa da influenzare non solo aspettative, comportamenti e immaginari del più comune colono – militare o civile che fosse – ma si rivela tale da orientare anche l'applicazione del codice penale attraverso sentenze che quei pregiudizi e stereotipi vanno efficacemente a rafforzare. In uno dei primi – e rarissimi – processi per stupro celebrati a Massaua contro un italiano accusato di violenza su una bambina di nove anni, la sentenza del tribunale concede all'imputato tutte le attenuanti del caso proprio in considerazione «della facilità di costumi [...] e della diversità del concetto morale» locali», PALMA, *Fotografia di una colonia*, cit., p. 104-105. Tale processo, per lo stupro violento della bambina di nove anni Desta Basià Ailù, è riportato anche da Sòrgoni: «[...] nonostante dagli atti risulti che l'imputato

nuo e per convenienza con quelle del *madamato* e della prostituzione, nonostante esistessero importanti differenze tra di loro:

Il *demos* era in primo luogo una unione che - tanto nella sua forma altamente codificata che lo avvicinava al matrimonio civile quanto in quella, prevalente durante la colonizzazione italiana, contratta direttamente dai soggetti interessati - era considerata perfettamente legittima. Questo comportava: per l'uomo, doveri non scritti ma precisi nei confronti della donna e l'intero onere del mantenimento dei figli comuni; per la donna, diritti ben chiari e una serie di mezzi per tutelarli; per la prole lo status di figli legittimi e il diritto di partecipare all'eredità paterna. Le madame, al contrario, non erano affatto considerate come mogli legittime dai cittadini, piuttosto come delle serve e delle concubine. E nessun istituto proteggeva o tutelava le concubine.

[...] Il *madamato* si configura quindi come un nuovo istituto, che ricorda solo molto lontanamente il *demos* dal quale gli italiani pretendevano derivasse. Il legame che unisce i due istituti sembra scaturire piuttosto dall'incomprensione e dall'errata traduzione e interpretazione da parte italiana del secondo; incomprensione che, a sua volta, si prestava ad essere piegata a vantaggio dei cittadini.

[...] Il paragone fra *demos* e prostituzione, è frequente e spesso non scindibile dal primo. [...] Nell'interpretare modalità sessuali a loro non familiari, gli studiosi occidentali hanno tuttavia avuto sempre difficoltà ad identificare o tracciare tali limiti di legittimità, finendo per far rientrare nella categoria della prostituzione una numerosa serie di unioni, per il fatto di essere diverse dal matrimonio religioso stabile e monogamico. [...] Agli occhi della maggior parte degli italiani, invece, quando non era assimilato al concubinaggio, il *demos* era presentato come una forma di prostituzione³³.

Pietro di Cesare aveva trattenuto nella propria abitazione contro la sua volontà la bambina per diversi giorni, questi viene processato per violenza carnale ma non per sequestro di persona. All'imputato vengono al contrario concesse le attenuanti proprio sulla base del fatto che la bambina era abbandonata, e quindi sola», SÖRGONI, *Parole e corpi*, cit., p. 134.

³³ Ivi, pp. 129-132. In particolare, per una spiegazione esaustiva della differenza tra *demos* e *madamato* passando per la prostituzione, pp. 127-138.

Inoltre, c'è da sottolineare che il concubinato, così come tutte le unioni interrazziali, fu un fenomeno del tutto asimmetrico se si considera la prospettiva di genere. Asimmetrico perché veniva concepito e disegnato solo su relazioni basate sul binomio dominatore-indigena, normalmente tollerate rispetto al loro opposto rovescio: tramite una «razzizzazione dei generi»³⁴, le unioni tra donne italiane e indigeni subivano delle discriminazioni multiple ed intersezionali che incidevano su più fattori di esclusione, i quali in questo caso prendevano le forme della razza e del genere e servivano al regno per tracciare una linea di demarcazione razziale che passava attraverso la discriminazione del genere. Pertanto, l'uomo bianco nel prender *madama* riaffermava la sua superiorità dominatrice ed acquisiva autorevolezza per mezzo della colonizzazione della donna indigena stessa; mentre la donna bianca, di norma già sottoposta all'uomo bianco, incorreva o in una inammissibile sottomissione all'uomo indigeno ed al suo regime o al riconoscimento della parità giuridica verso quest'ultimo per garantire la supremazia della razza bianca³⁵.

2.1. *La decostruzione fascista della pratica del concubinato*

Con l'avvento del fascismo in Italia e l'affermarsi delle nuove politiche sessuali, le unioni miste vennero criminalizzate³⁶ e la pratica del

³⁴ In un efficace gioco di parole, Barbara Sòrgoni parla di «razzizzazione» dei generi per descrivere come i rapporti tra le razze possano essere determinati dall'ideologia di genere e dal controllo della sessualità, Ivi, p. 106.

³⁵ L'introduzione del Codice coloniale per l'Eritrea del 1909 sbloccherà questo scacco matto, ribaltando l'impianto giuridico inizialmente dettato dal suo *Disegno* e prevedendo per le donne italiane di queste unioni una posizione giuridica paradossalmente superiore rispetto alle connazionali grazie all'articolo 146 che, ad esempio, ne escludeva l'assoggettamento all'autorizzazione maritale.

³⁶ Ricordiamo a tal proposito l'istituzione della Polizia dell'Africa Italiana nel dicembre del 1936, come una polizia morale e del buon costume che operava contro il *madamato*. Anche solo accettare un passaggio in bicicletta poteva costare il carcere, lo racconta Frewini, donna eritrea intervistata da Giulia Barrera, che ci regala un racconto evocativo della sua vita: «Un giorno io dovevo andare da..., passa un ufficiale con la bicicletta e mi dà un passaggio; passa una macchina e portano lui e me in carcere, perché non volevano che si mischiassero le razze. Così son stata nel carcere degli italiani; quando ho avuto sete e ho chiesto l'acqua, mi hanno dato l'acqua salata, l'acqua di

concubinaggio fu fortemente osteggiata e perseguita dal cd. reato di *madamismo*, introdotto dal Regio Decreto-legge n. 880 del 19 aprile 1937³⁷; ciò serviva a rimarcare il possesso del potere, ricreare una distanza tra coloni e colonizzati che, ulteriormente contaminata da “meticci” dall’ambiguo status giuridico, era stata viziata da una commistione di italiani ed africani tutta da decostruire³⁸: si mischiavano i deboli con i forti, con il rischio di eguagliarli su un piano di parità, per questo era necessaria:

una riaffermazione, continuamente ripetuta, della distinzione “bianco/nero”, legata all’intoccabilità della superiorità e al prestigio della razza bianca, e che veniva perseguita mediante forme di controllo sessuale³⁹.

mare. Dopo ventiquattr’ore, mi sembra, sono uscita; mi hanno detto “vai, non andare più con italiani” e lui non l’ho visto più», G. BARRERA, *Memorie del colonialismo italiano fra le donne eritree: la storia di Frewini*, in *Genesis. Rivista della Società delle storiche*, n. 1 (2005), pp. 73-98, nello specifico p. 90.

³⁷ Esso prevedeva “Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi”: «Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d’indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell’Africa Orientale Italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

³⁸ Nicoletta Poidimani spiega l’importanza di tale decostruzione per l’impero: «La disciplina della sessualità di soldati e coloni italiani necessitava, con l’impero, della decostruzione di un immaginario sessuale di conquista diventato pericoloso per la ‘purezza della razza’. Questo processo di decostruzione, fondamentale per lo sviluppo della ‘coscienza imperiale’, si scontrò con il radicamento, avvenuto nei decenni precedenti, di immagini erotizzate della conquista e di forme di sfruttamento lavorativo e sessuale delle donne colonizzate, quali il *madamato*», N. POIDIMANI, “*Faccetta nera*”: *i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa*, in Aa.Vv. *Atti del Convegno “Il mito del buon italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili. La condotta delle forze armate italiane nelle ex colonie africane e nei territori occupati della II guerra mondiale”*, Sesto San Giovanni 20-21 gennaio 2005, cur. L. Borgomaneri, Guerini e Associati, Milano 2006; per completezza si vedano anche gli atti di tale convegno, N. POIDIMANI, “*Faccetta nera*”: *i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa*, ivi, pp. 33-62.

³⁹ CERRI, *Madamato, concubinato e prostituzione*, cit.

La proibizione del *madamato* ebbe due dirette conseguenze: la crescita della prostituzione controllata come unica scappatoia lecita per unirsi alle indigene e l'invio di donne italiane in colonia per sopperire alle repressioni sessuali e rafforzare l'insediamento di famiglie interamente italiane⁴⁰. Va ricordato che, verso il 1905 l'Eritrea contava un numero di donne bianche quasi inesistenti rispetto agli uomini: «il rapporto era di 1 a 5.5. Le donne italiane, infatti, erano caldamente scoraggiate dal trasferirsi in colonia, a causa, principalmente, del clima e delle condizioni di vita, che potevano scalfinare la supposta fragilità»⁴¹. In tal guisa, l'elemento femminile subì una bipartizione netta che ne incarnava razza e moralità, infatti se da un lato le donne bianche assunsero il «delicato ruolo di moralizzatrici dei costumi»⁴², dall'altro lato le donne indigene vennero ridotte esclusivamente alla figura della prostituta, cosa diversa rispetto alla donna⁴³. Ognuna immobile nel proprio ruolo, nell'impossibilità di scardinare la rigida creazione maschile della donna nell'immaginario coloniale. Oltretutto, non sempre le native divenivano prostitute per scelta, molte erano state costrette dalla scarsità dei mezzi di sussistenza o, peggio, dai militari italiani, in un'opera di vera e propria deportazione presso case di tolleranza appositamente create⁴⁴, come riporta il medico ungherese Ladislav Sava,

⁴⁰ «In questo modo le élites coloniali cercarono di rafforzare la propria identità di dominatori – in sinergia con la diffusione delle teorie biologiche della «razza» – sottolineando le ragioni culturali del loro predominio e i confini anche sessuali con la comunità dei sudditi», G. GABRIELLI, *Razzismo coloniale italiano: dal madamato alla legge contro le unioni miste*, in *Novecento.org*, n. 12 (2019).

⁴¹ CERRI, *Madamato, concubinato e prostituzione*, cit.

⁴² SÖRGONI, *Parole e corpi*, cit., p. 229; l'autrice riporta un articolo del 1937 di Anna Maria Galli per *L'azione coloniale* in cui si proponeva, per far fronte alle degenerazioni del madamato, di attingere dagli orfanatrofi femminili italiani per esportare donne bianche in colonia che avrebbero potute rappresentare un vivaio di mogli per coloni e funzionari.

⁴³ «Femmine ce ne sono in colonia, nere esuberanti e generose; mancano le donne, le quali non possono essere che bianche», R. PAOLI, *Nella colonia Eritrea. Studi e viaggi; Con in Fine il Discorso di Ferdinando Martini Tenuto Alla Camera dei Deputati il 15 Febbraio 1908*, Fratelli Treves, Milano 1908, p. 106.

⁴⁴ A tal proposito è interessante richiamare la previsione (già dal 1885) di appositi «quartieri» dediti alla prostituzione che vennero poi stanziati fuori dai villaggi in un insieme di *tukul* disposti a ferro di cavallo in cui le prostitute prendevano il nome di

testimone oculare nella sua permanenza ad Addis Abeba⁴⁵. Nelle case di tolleranza, le prostitute venivano categorizzate con delle bandierine colorate a seconda dei clienti che potevano accedervi: si iniziava con una bandierina gialla, a cui erano associati dei costi elevati, destinate al piacere degli ufficiali di alto rango; si passava per quella verde, dai costi medi per i soldati italiani; si terminava con la bandiera nera, dalla tariffa più bassa, per altri militari, civili ed indigeni. Ad ogni prostituta il suo target: «Il colore della bandierina divenne cioè un marchio indelebile sul corpo delle donne»⁴⁶.

In questa stagione di cambiamenti, la rappresentazione femminile indigena subisce una repentina trasformazione: viene spogliata dell'ipersessualizzazione⁴⁷ che tanto l'aveva caratterizzata nel primo periodo coloniale e soggiace a nuovi processi di deumanizzazione⁴⁸. Le veneri

sciarmutte e andare a prostitute equivaleva ad *andare a ferro di cavallo*. Cfr. P. AMBROGETTI, *La vita sessuale nell'Eritrea*, Fratelli Capaccini, Roma 1900, pp. 9-10.

⁴⁵ L. SAVA, *Ethiopia under Mussolini's rule. An eye-witness account of what happened when the Italians marched in*, in *New Times & Ethiopia News*, n. 229 (1940).

⁴⁶ SÒRGONI, *Parole e corpi*, cit., p. 246.

⁴⁷ La fotografia ebbe un impatto determinante sulla propaganda coloniale, moltissime erano le fotografie raffiguranti donne nude o seminude e le cartoline all'insegna della mercificazione non solo sessuale, ma umana. «Si è di fronte ad immagini in cui il soggetto viene privato della propria individualità: non ha un nome, né uno status, né voce. Laddove nelle foto *di genere* restano gli abiti, i costumi, i gesti del mestiere quotidiano a bilanciare in qualche modo l'anonimato, in queste immagini la donna è sottratta ad ogni possibilità di comunicazione e inserita in un rapporto in cui l'equazione diversità-inferiorità innescata dalla situazione coloniale è ulteriormente marcata dalla differenza sessuale: la donna diventa oggetto di uno sguardo maschile, che si fa discorso, costruito esclusivamente sul corpo. Un corpo che a volte appare come quello ripugnante, abbruttito e avvizzito dalle crudeli schiavitù domestiche di una cultura vessatoria e inferiore da elevare e «civilizzare»; ma che nella maggioranza dei casi, nella strabocchevole produzione di nudi fotografici, è il corpo conturbante e provocatorio delle innumerevoli «veneri nere», «bellissime, slanciate di forme, dal petto ritto e tondeggiante, dalle anche ampie e flessuose, dalle cosce sviluppate e potenti», PALMA, *Fotografia di una colonia*, cit., p. 104; sul tema si rinvia anche a G. CAMPASSI, M. T. SEGA, *Uomo bianco, donna nera: L'immagine della donna nella fotografia coloniale*, in *Rivista di storia e critica della fotografia*, n. 5 (1983), pp. 54-62.

⁴⁸ Riprendendo Lindqvist, Chiara Volpato parla di deumanizzazione come «la categorizzazione dell'altro fuori della dimensione umana» utilizzata «perché un gruppo umano venga marginalizzato e possano essere perpetrate, nei suoi confronti, atroci-

nere escono dalla «porno-tropic tradition»⁴⁹ per perdere il loro erotismo ed essere «paragonate a oggetti, animali, esseri senza anima»⁵⁰, “depersonalizzate” da donne a ‘femmine’:

Whenever we encounter judges speaking of “males” needing to “release their lustfulness” and about sex as a “passing outlet,” we not only witness the depersonalization of African women into “females” (which was nothing new for colonial Africa), but in the same discourse we also see Italian men similarly reduced to and lumped together as undifferentiated “males”⁵¹.

3. *L'infanzia rubata delle madame africane e la risposta della giustizia coloniale all'indomani del reato di madamismo (1937-1938)*

Alla luce di quanto finora considerato, sembra possibile riconoscere, nell'immagine tramandata della colonizzazione italiana, le tracce di un passato complesso, in cui violenza e razzismo affiorano come elementi costitutivi spesso rimossi o attenuati. Tale rimozione ha favorito la persistenza di una rappresentazione edulcorata – quella degli “Italiani brava gente” – che tende a raffigurare un colonialismo dal volto

tà diversamente inammissibili», C. VOLPATO, *La violenza contro le donne nelle colonie italiane. Prospettive psicosociali di analisi*, in DEP. *Deportate, Esuli, Profughi*, n. 10 (2009), p. 123. Volpato riporta una descrizione esaustiva del quadro coloniale anche in tema di psicologia sociale, interessante soprattutto sotto l'aspetto dei pregiudizi e degli stereotipi che fanno nascere processi di delegittimazione degli africani nell'immaginario collettivo coloniale, a tal proposito si veda C. VOLPATO, F. DURANTE, *Delegitimization and Racism. The Social Construction of Anti-Semitism in Italy*, in *New Review of Social Psychology*, n. 2 (2003), pp. 286- 296. Cfr. anche S. LINDQVIST, *Sterminate quelle bestie*, trad. it. C. GIORGETTI CIMA, Ponte alle Grazie, Milano 2000.

⁴⁹ «Within this porno-tropic tradition, women figured as the epitome of sexual aberration and excess», A. MCCLINTOCK, *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest*, Routledge, New York 1995, p. 22.

⁵⁰ STEFANI, *Colonia per maschi*, cit., p. 104.

⁵¹ Il governo fascista intendeva imporre un concetto di sessualità ridotta a funzione fisiologia, dove le donne divenivano impersonalmente ‘femmine’ e, allo stesso tempo, gli uomini indifferenziatamente ‘maschi’, così da incentivare il meno possibile queste unioni, BARRERA, *Dangerous Liaisons*, cit., p. 60.

umano, esente da responsabilità e animato da intenti civilizzatori⁵². Eppure, dietro questa costruzione idealizzata, si cela anche una realtà segnata da gravi abusi e da forme di violenza, in particolare sessuale, che mettono in discussione l'immagine di una presunta superiorità morale. Gli stessi colonizzatori che si consideravano portatori di civiltà finirono spesso per riprodurre, in modo paradossale, quelle condotte di brutalità che attribuivano agli altri. In tale prospettiva, anche un semplice tentativo di rievocare questa storia non può prescindere dal recupero delle, seppur scarse, testimonianze di una giustizia coloniale di cui, per lungo tempo, si è preferito non conservare memoria.

Poco discussa è stata finora la presenza delle bambine che, più delle donne adulte, venivano iniziate dai genitori al *madamato* o addirittura cresciute per questo dagli stessi ufficiali. Per la popolazione indigena era naturalmente un'occasione di profitto, i genitori vendevano per monetizzare, mentre per i coloni era la possibilità di poter abusare sessualmente ed in piena libertà di un corpo. Il diario di Ferdinando Martini ne è ancora una volta una testimonianza diretta, egli narrava spaccati di vita quotidiana in colonia, tra cui alcune vicende datate ai primi di marzo del 1898 relative a diversi ufficiali:

Anche il capitano C..., la cui principale occupazione, o almeno la più gradita, fu di *tirar su le bambine a minuzzoli di pane per farne poi le concubine sue o dei commilitoni* (la Cagigia del povero Castellani lo chiamava babbo) anche il capitano C... rimpatrierà con lo stesso piro-scafo. Saranno cagione queste mie disposizioni di molti odi e rancori

⁵² G. GABRIELLI, *Colpevole di lesa razzismo. Una sentenza per il reato di unione di indole coniugale tra cittadini e sudditi*, in *Anuac*, n. 1 (2012), p. 8. Interessante l'analisi dell'autore sul peculiare caso dell'imputato Seneca (Corte App. Addis Abeba, 31 gennaio 1939, in *Razza e Civiltà*, n. 5-7 (1940), I, pp. 548 s.), sinceramente legato ad una donna indigena da un profondo legame affettivo e per questo condannato, in linea con il divieto del 1937; dello stesso autore si confronti anche ID., *La persecuzione delle unioni miste (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, in *Studi piacentini*, n. 20 (1996). Per una disamina del mito degli "Italiani brava gente", si rimanda a LABANCA, *Oltremare*, cit. pp. 419-424; A. DEL BOCA, *Italiani, brava gente? Un mito duro a morire*, Neri Pozza, Vicenza 2005.

verso di me: ma io so di fare il dover mio. Ordine, disciplina, giustizia, economia. Senza di ciò la Colonia nè si governa, nè si salva⁵³.

E ancora:

A Cheren le suore avevano convertito al cattolicesimo alcune bambine: un ufficiale adocchiata una di queste neo-cattoliche divenuta grandicella (qui a tredici o quattordici anni son donne fatte) la portò via dalla missione e ne fece la propria madama. Il che è un'altra prova dell'ignoranza di parecchi fra questi soldati, che non stanno nella Colonia *se non per la maggiore facilità che vi si gode di sfogare la propria brutalità* e perchè vi si passa in ozio gran parte del giorno⁵⁴.

Tale prassi veniva incentivata per le bambine di nessuno, quelle abbandonate, che in una interpretazione italiana del Fetha Negast potevano essere prese in casa da chiunque⁵⁵. Ebbene, molti uomini italiani, salpati per l'Eritrea, sognavano l'Africa come "terra vergine delle vergini", poiché possedere una vergine sarebbe stato più gratificante di procurarsi una prostituta:

Before becoming madame, some women were little more than children. Many Italian males had sailed to Eritrea dreaming of Africa as a "virgin land of virgins," and at least some of them seemed determined to take full advantage of that. It appeared that for many men, possessing a young virgin was more gratifying than procuring a prostitute, as the quotation at the beginning of the first section implies. Furthermore, the customary marriage age in Eritrea rendered young girls accessible, whereas in Italy the marriage age was considerably higher⁵⁶.

Ancora, Amedeo Venditti, un *insabbiato*⁵⁷ che offrì volontariamente

⁵³ MARTINI, *Diario eritreo*, cit., p. 89.

⁵⁴ Ivi, p. 84.

⁵⁵ Cfr. G. DE STEFANO, *I costumi penali abissini e il Fethà Neghest, codice abissino tradotto in italiano dalla lingua Gheez*, Bemporad, Firenze 1897.

⁵⁶ BARRERA, *Dangerous Liaisons*, cit., p. 26.

⁵⁷ Termine appositamente utilizzato per indicare gli italiani che si stabilivano in colonia facendosi contaminare dagli usi nativi e divenendo nativi a loro volta. In origi-

il suo contributo per la guerra in Etiopia nel 1936, intervistato da Fabienne Le Houérou nel dicembre del 1987 affermava che, al tempo dell'Africa Orientale Italiana, dal 1936 fino alla sua permanenza oltre il 1941 in Etiopia, la colonia era un paradiso per uomini vecchi, i quali potevano avere anche bambine di dodici anni:

L'Éthiopie c'est le paradis pour nous les vieux, moi comme vieux je peux avoir une fillette de douze ans⁵⁸.

Il fenomeno si inseriva in una più ampia dinamica di normalizzazione, attraverso la quale la violenza sessuale veniva interpretata non come deviazione, ma come manifestazione di un modello di potere co-

ne, il termine è stato coniato nella Libia coloniale italiana per riferirsi ai migranti italiani che si stabilirono lì dopo il 1911, successivamente è stato esportato in Etiopia nel 1936 ed è stato utilizzato dagli ex coloni italiani che così solevano definirsi per la decisione di restare in Etiopia ed Eritrea dopo la perdita dell'impero dell'AOI nel 1941. Ne troviamo traccia anche nella sentenza del caso dell'imputato Seneca precedentemente citato: «si verifica un fenomeno quanto mai macroscopico di insabbiamento, perché qui non è il bianco che ambisce sessualmente la venere nera e la tiene a parte per tranquillità di contatti agevoli e sani, ma è l'animo dell'italiano che si è turbato ond'è tutto dedito alla fanciulla nera sì da elevarla al rango di compagna di vita e partecipe d'ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita. È pertanto opportuno comminare la pena, sebbene sia un incensurato, in misura che non renda possibile la condanna condizionale perché è tale e tanta l'ubriacatura del colpevole che tornerebbe a convivere con l'indigena ove lo si scarcerasse», Corte App. Addis Abeba, 31 gennaio 1939, cit. pp. 548 s.

⁵⁸ Intervista con Amedeo Venditti ad Addis-Abeba, 12/12/1987, in F. LE HOUÉROU, *L'épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie 1936-1938. Les 'ensablés'*, L'Harmattan, Parigi 1994, p. 101; in quest'opera l'autrice ha intervistato circa 30 uomini italiani che dopo la fine del colonialismo vivevano ancora ad Addis Abeba, molti di loro provenivano da classi sociali basse e parlavano delle loro relazioni con una donna africana come motivo principale della loro permanenza nel paese. Allo stesso modo, circa il rapporto tra i vecchi coloni italiani insabbiati (*ensablés*) e le giovani donne etiopi, si rimanda alla *migration d'amour* descritta da Fabienne Le Houérou, che ricollega tale prassi all'esistenza di una pedofilia di tipo fascista, F. LE HOUÉROU, *Les Italiens en Abyssinie à l'époque du fascisme: les «ensablés»*, in *Revue européenne des migrations internationales*, n. 1 (2018), pp. 103-125; della stessa autrice si veda anche F. LE HOUÉROU, *Gender and Sexual Abuses during the Italian Colonization of Ethiopia and Eritrea. The "Insabbiati", Thirty Years after*, in *Sociology Mind*, n. 4 (2015), pp. 255-267.

loniale profondamente interiorizzato e percepito come parte dell'ordine consueto delle relazioni⁵⁹. A tal proposito, è d'obbligo riportare due casi italiani che vedono come protagoniste giovani bambine africane di dodici e tredici anni, entrambe vittime della tratta del concubinato e della deriva morale coloniale italiana.

Il primo caso è quello di Brahanù Tesfai trattato dalla Corte d'Appello di Addis Abeba il 3 agosto 1937. Il reato contestato all'imputato Argiolas e ad altri due compartecipi era quello di violenza carnale ai danni della dodicenne ex articolo 519 del Codice penale Rocco⁶⁰, che nel suo n. 1 concepiva l'ipotesi di violenza carnale presunta ai danni di un minore di età inferiore ai quattordici anni. Nell'intento di scagionarsi dalla presunzione, alla Corte era stata contestata una indagine dalla valutazione del tutto arbitraria che in primo grado il Tribunale di Asmara aveva condotto per dedurre l'età della vittima, sulla base di un esame diretto della Brahanù che si poneva in contrasto con le dichiarazioni molto imprecise fornite dalla sua unica parente, Sellas Cashai. Indagini di questo tipo si rivelavano indispensabili per quantificare in che misura l'età della vittima influisse sulla responsabilità e sulla imputabilità del colpevole. In tali fattispecie e «nella necessità di sopperire al difetto di uno stato civile per indigeni»⁶¹, al giudice spettava il compito di determinare l'età dell'imputato, del teste, della parte lesa, sudditi o assimilati che fossero, sulla base dei caratteri fisici e del loro sviluppo intellettuale⁶². La valutazione circa

⁵⁹ Così viene introiettato il rapporto uomo-donna nel corso naturale del potere coloniale, STEFANI, *Colonia per maschi*, cit., p. 98.

⁶⁰ Articolo 519 Codice penale: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

⁶¹ Corte App. Addis Abeba, 3 agosto 1937, in *Foro it.*, n. 62 (1937), II, pp. 313 ss.

⁶² Nonostante tale principio non fosse presente nell'ordinamento giudiziario vigente all'epoca (20 giugno 1935, n. 1649), era ormai una consuetudine da ritenersi acquisita nel diritto coloniale italiano, posto che i vari ordinamenti e regolamenti giudi-

l'età della Tesfai ed il giudizio del Tribunale di Asmara risultavano tutt'altro che errati, ben potendosi confrontare con altri elementi processuali di rilievo come gli interrogatori a cui era stata sottoposta la ragazza, sia dal direttore dell'infermeria di Adi Caieh che dal magistrato, ai quali la stessa riferiva di avere tredici anni; elemento ulteriormente suffragato dalla visita effettuata dal dottor Cacciapuoti che, nel constatare la recente deflorazione, aveva evidenziato che «le note somatiche ed il parziale sviluppo dei caratteri sessuali secondari induceva a ritenere la Brahanù di appena dodici anni, anziché tredici, come essa stessa aveva dichiarato»⁶³. L'imputato Argiolas, perciò, non avrebbe potuto in alcun modo invocare la scusante dell'ignoranza d'età della vittima, esclusa per giunta dal tassativo articolo 539 del Codice penale⁶⁴. Pertanto, la Corte non nutriva alcun dubbio circa la sussistenza del reato di violenza carnale in capo all'Argiolas e, allo stesso modo, lo estendeva anche alla compartecipazione della Sellas Cahsai e del complice Agresti, di cui spiegheremo. Questo caso risulta interessante poiché si intersecano tra loro diverse fra le questioni prima introdotte. Difatti, la sventurata Brahanù era stata vittima di violenza carnale perché trovatasi al centro di un mercato organizzato dalla parente Sellas e dal complice Agresti, persuasi dalle trattative dell'Argiolas per carpire la verginità della ragazza, infatti non vi è dubbio che:

esaminando [...] l'azione svolta ed il comportamento tenuto dalla Sellas e dall'Agresti in occasione del mercato, di cui rimase vittima la Brahanù Tesfai, ritiene la Corte che la loro attività si sia inserita, in modo inequivocabile, nel rapporto causativo che produsse la violazione della castità corporea della fanciulla. [...] essendosi a costoro rivolto l'Argiolas, sia perché facessero opera di persuasione presso la ragazza, sia perché la Sellas, unica parente con cui questa conviveva ad Adi Caieh, desse il suo consenso alla cosa, è evidente che qualora la donna,

ziari lo prevedevano espressamente e che il mancato richiamo del 1935 non rappresentava la sua esclusione, bensì una acquisizione ormai assodata nel rito coloniale così come spiegava la sentenza citata.

⁶³ Corte App. Addis Abeba, 3 agosto 1937, cit., pp. 313 ss.

⁶⁴ Articolo 539 Codice penale: «Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

in luogo di opporsi recisamente alle lubriche proposte, non avesse, secondata dall'Agresti, incoraggiata la Brahanù, prospettandole la convenienza di cedere alle voglie del «bianco» e solo preoccupandosi di realizzare una fruttuosa sistemazione economica, l'Argiolas non avrebbe insistito nel suo proposito, o per lo meno non avrebbe raggiunto l'intento⁶⁵.

La Corte riconosceva ai due complici il deplorevole contributo morale con cui gli stessi avevano permesso la consumazione della violenza carnale, contributo sufficiente ad assimilarli alla responsabilità penale già riconosciuta in capo all'autore materiale del reato. Si escludeva, tuttavia, la configurabilità del reato di favoreggiamento o istigazione alla prostituzione, poiché i due avevano da sempre inteso collocare la ragazza in qualità di *madama* presso l'imputato e «nulla fecero né per indurre la Brahanù a prestazioni carnali abituali ad un numero indeterminato di persone, né per procurare a condizioni favorevoli alla continuazione e intensificazione di una simile immorale attività [...]»⁶⁶. Ciononostante, il rapporto di *madamato* contratto con l'Argiolas, pratica che aveva già preso le forme del reato, difficilmente poteva far pensare che i due si fossero equivocati sulla natura della contrattazione che ponevano in essere, così come avrebbero voluto far credere per escludere il dolo, appellandosi per confusione al consuetudinario matrimonio a tempo indigeno di cui sopra si è detto e che la Corte senza alcun fraintendimento spiegava:

Anzitutto, se è vero che in Abissinia, accanto al matrimonio per «berchi», contemplato o meno dal vincolo religioso, al matrimonio così detto formale, per Cal-chidan, esiste il matrimonio per mercede (*damos*), o patto di convivenza di uomo e donna per un tempo prestabilito, per una determinata mercede, non è vero che «*madamato*» e «*damos*» si equivalgono, perché, mentre quest'ultimo è pur sempre una forma contrattuale ben definita, con intervento di garanti, che dà vita ad una unione legittima fra i due sessi, per cui la donna ha vincoli di fedeltà coniugale e procrea figli legittimi, il *madamato* ha contenuto

⁶⁵ Corte App. Addis Abeba, 3 agosto 1937, cit., pp. 313 ss.

⁶⁶ *Ibidem*.

ben differente, rappresentando l'unione, senza vincolo formale, del bianco e dell'indigena, con la conseguente procreazione di meticci non riconosciuti, ed i gravi problemi politici e sociali a cui tale incresciosa situazione si riconnette, ai quali ha provvedamente inteso ovviare il recente regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 880⁶⁷.

La discussione, però, non si concentrava tanto sul *madamato* in quanto tale, bensì sul fatto che in tale pratica fosse per giunta incorsa una minore di dodici anni che aveva subito una congiunzione carnale che l'ordinamento italiano avrebbe classificato come presumibilmente violenta per i minori di quattordici anni, in virtù del fatto che al di sotto di questa età si escludeva completamente la validità del consenso per difetto della capacità discrezionale. Ora, se è vero che la legge organica per l'AOI, del 1° giugno 1936, n. 1019, estendeva alle colonie i codici italiani della Madre Patria ed allo stesso tempo garantiva a tutti il rispetto delle tradizioni locali, al contrario, non si può dire che venissero tollerate e, anzi entravano in collisione con l'ordinamento italiano, tutte quelle tradizioni che contrastavano con l'ordine pubblico ed i principi generali di civiltà:

e sarebbe invero antigiuridico e supremamente immorale considerare il rapporto carnale fra un bianco ed una indigena dodicenne quale la Brahanù Tesfai, come una consuetudine locale che funzioni da limite all'applicabilità delle leggi penali italiane, venendosi così a tollerarsi, con evidente offesa ad ogni canone della civiltà, il concubinaggio con bambine prive di ogni facoltà discrezionale⁶⁸.

E ciò, senza dimenticare che, malgrado le consuetudini indigene all'epoca vigenti in Abissinia non contemplassero la violenza presunta come da codice italiano, l'età aveva valenza per l'imputabilità e la capacità di obbligarsi, ancorché senza una precisa età di riferimento ed in molti casi si faceva nascere la violenza carnale proprio da una viola-

⁶⁷ *Ibidem*; per un utile approfondimento sulle forme di matrimonio in Etiopia, la sentenza stessa richiama la sentenza della Corte Ass. Addis Abeba, 17 maggio 1937, in *Foro it.*, n. 62 (1937), II, pp. 204 s.

⁶⁸ *Ibidem*.

zione del consenso, qualora mancasse l'acquiescenza dei genitori della ragazza, il che riportava indirettamente all'incapacità di autodeterminarsi della minore. Così, la Corte confermava la condanna comminata in primo grado per i tre compartecipi ritenendo:

quanto mai inopportuno il richiamarsi agli usi e consuetudini locali in tema di violenza carnale, che pressoché tutte le coscienze, anche quelle dei popoli meno progrediti, condannano⁶⁹.

Nonostante il periodo fascista, tale sentenza risulta molto innovativa quasi a contrastare la «triplice stigmatizzazione: di razza, di classe, di genere»⁷⁰ che le donne e bambine africane dovevano subire attraverso le violenze dei coloni italiani.

Il secondo caso è invece quello di Lomi, trattato dapprima dal Tribunale di Addis Abeba l'8 febbraio 1938 e poi dalla Corte d'Appello di Addis Abeba il 20 maggio 1938, la quale ne darà un risvolto diverso rispetto al Tribunale e tornerà all'orientamento seguito per il caso di Brahanù. Lomi era una ragazza di tredici anni, vittima di uno stupro e successivamente legata "per punizione" da parte dell'imputato Lanfranconi. Il Tribunale, nella sentenza 8 febbraio 1938, innanzitutto escludeva che si potesse far riferimento ad una violenza carnale, questo perché, le congiunzioni subite dalla Lomi, non presentavano gli elementi della violenza e della costrizione costitutivi del reato di cui al primo comma dell'articolo 519 c.p. Come nel caso di Brahanù, anche Lomi era stata vittima di una contrattazione per essere ceduta come concubina al Lanfranconi ed a nulla era valso il tentativo dei genitori di mascherare l'intento di concubinato con un matrimonio per *degbenà*, il quale, al pari del *demoz*, era una unione legittima per le popolazioni abissine. Tuttavia, «ciò non varrebbe mai a conferire carattere di legittimità alla loro azione, e a scagionarli quindi e ad esimerli da responsabilità», tutt'al più che il Tribunale, accertatosi delle vere consuetudini galla (essendo gli imputati di razza galla), aveva constatato che il matrimonio per *deghenà* era riservato alla sola donna divorziata o comunque non più vergine, così nel caso di una ragazza vergine, sia la ra-

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ VOLPATO, *La violenza contro le donne nelle colonie italiane*, cit., p. 113.

gazza che i genitori che acconsentivano avrebbero perso la pubblica estimazione. Per questa ragione, gli imputati indigeni non potevano invocare ad esclusione del dolo le loro consuetudini o la buona fede:

[...] non potevano del resto ignorare dal momento che trattavasi non di una unione tra persone appartenenti ad una stessa razza, o a razze che anche se diverse avevano ed erano rette dai medesimi istituti giuridici, ma di unione tra una indigena ed un italiano, essi sapevano benissimo che detta unione nulla poteva avere ed aveva di comune con il loro matrimonio per *deghenà*, e che con essa davano vita e ponevano in essere un rapporto di concubinato, un rapporto cioè illecito, riprovato, anche se tollerato, dalla morale di tutti i tempi e di tutti i popoli. Agendo, come agirono, ebbero dunque la scienza e coscienza di vendere esclusivamente le prestazioni carnali della ragazza Lomi, che persuasero ed indussero, in conseguenza, a fare quel turpe mercato che fece del suo corpo: se così è, la loro azione resta ed è illegittima anche rispetto alle loro consuetudini⁷¹.

A nulla rilevando l'acquiescenza dei genitori che, nel loro diritto, detenevano assoluto potere di disposizione sui membri della famiglia anche in tema di possesso carnale, ma che per il diritto italiano mai avrebbe potuto fungere da limite all'applicabilità della legge penale, «che per il compito di elevazione morale, che si ha verso i popoli barbari o semi barbari di recente conquistati, deve sempre intervenire per combattere e reprimere tutti quei fatti che sono incompatibili con la nostra dominazione civile»⁷². Il loro ruolo era, tuttavia, collegato alla risoluzione della principale questione che il Tribunale si poneva: esaminare se, nella insussistenza del co.1 dell'art. 519 c.p., sussistesse invece l'altra ipotesi, la n. 1, per la quale la congiunzione carnale era sempre punita, ossia in caso di minore di quattordici anni. Ebbene, prima di prenderla presso di sé, il Lanfranconi volle conoscere l'età della ragazza, che, a detta dei suoi stessi genitori, era di anni tredici compiuti, «come pure indurrebbe a credere il suo raggiunto sviluppo fisico e intellettuale, senza che da ciò derivi l'applicabilità nei confronti

⁷¹ Trib. Addis Abeba, 8 febbraio 1938, in *Foro it.*, n. 63 (1938), II, pp. 227 ss.

⁷² *Ibidem*.

degli imputati della disposizione in esame»⁷³. La ragazza, sebbene al di sotto dei quattordici anni, era però indigena, pertanto «[...] a parere del Collegio, il limite di età fissato dalla legge italiana per la assoluta inviolabilità di una persona, se vale e deve rispettarsi quando trattasi di cittadini, non vale e non può rispettarsi quando trattasi di sudditi coloniali»⁷⁴. Questo poiché, seppur le colonie fossero assoggettate alla legge italiana per il disposto dell'articolo 53 dell'ordinamento organico del 1° giugno 1936 sopracitato, codici e leggi della Madre Patria dovevano estendersi solo ed esclusivamente qualora le condizioni locali lo avessero permesso:

[...] e sono le condizioni locali appunto che non consentono di trattare alla stessa stregua e di accordare, nella materia che ne occupa, la medesima protezione al cittadino ed al suddito. [...] Nel presumere, però, e dichiarare privo di capacità discrezionale il minore degli anni quattordici, il legislatore italiano ha tenuto conto e si è basato sul grado normale di sviluppo fisico ed intellettuale, che nei vari periodi della vita raggiunge una persona, che nasca e viva nell'ambiente fisico e sociale dell'Italia; e così facendo ha ritenuto e stabilito, [...] che con il raggiungimento dei quattordici anni, che ordinariamente coincide col fenomeno della pubertà, il quale è decisivo della formazione fisica e psichica di un individuo, la persona abbia uno sviluppo fisico e intellettuale sufficiente e tale che permetta di svolgere autonomamente e validamente la sua attività sessuale⁷⁵.

Per cui, l'impossibilità di considerare la violenza presunta derivava dal fatto che non si sarebbe potuto equiparare in ambito sessuale lo sviluppo fisico ed intellettuale dell'italiano e del suddito, dato che:

È nota la capacità fisiologia e psichica che le popolazioni abissine hanno rispetto a quelle italiane; e se così è, non può non aversi riguardo e tenere conto di questa precocità di sviluppo fisico ed intellettuale per determinare e stabilire in rapporto ad essa l'età in cui il suddito

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

acquista la capacità discrezionale necessaria per consentire e disporre validamente, nei limiti del diritto e del costume sociale, del proprio corpo. [...] non può esservi dubbio di sorta, osserva il Collegio, che *a tredici anni, quanti ne aveva la Lomi all'epoca del fatto, la donna abbissina debba, a differenza della donna italiana, considerarsi e sia sessualmente maggiorenne*⁷⁶.

Assolvere un imputato dal reato di violenza carnale solo perché si considerava una bambina di tredici anni “*sessualmente maggiorenne*”, in virtù della sua origine e del suo distinto sviluppo psico-fisico, ravvisava una palese forma di discriminazione per razza, per sesso, una assurda violazione di diritti. Ancora più singolari, per non dire emblematici, appaiono gli elementi di riferimento presi dal Tribunale per avvalorare la sua tesi: in primis il Codice penale eritreo del 14 maggio 1908, che al suo articolo 371 fissava il limite della assoluta inviolabilità carnale del suddito coloniale a nove anni, deducendone che «è certo che tale essa è, ossia sessualmente maggiorenne, e deve ritenersi, sia per il suo statuto personale sia per i suoi costumi sociali»; in secondo luogo adduceva la capacità matrimoniale riconosciuta a dodici anni e, prima ancora dal Fetha Negast, a nove anni per la raggiunta pubertà della donna di colore, concludendo per giunta che «è normalissimo pure il matrimonio della impubere, perché riguardasi come una macchia, uno svilimento del valore morale e materiale di una fanciulla se pervenga alla pubertà senza essere stata chiesta in moglie»; per arrivare, infine, alla statistica della prostituzione minorile quotidiana, «di ragazze di dodici ed undici anni che esercitano pubblicamente, e regolarmente tesserate, il meretricio»⁷⁷. Per tali motivi, il Tribunale non aveva ragione di ritenere tutti gli imputati colpevoli di violenza carnale, avendo indagato ed escluso in toto l'ipotesi dell'articolo 519 c.p. e non potendo inquadrare il fatto sotto altra fattispecie criminosa. L'unico delitto configurabile era quello di *madamato*, di cui nemmeno rispondeva il Lanfranconi, avendo egli commesso il fatto prima che il decreto entrasse in vigore.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*, vedi C. CONTI ROSSINI, *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, cit., p. 461.

Di stampo opposto è, invece, l'opinione della Corte d'Appello che con la sentenza 20 maggio 1938 smantellava la tesi del Tribunale e ne ribaltava la decisione condannando tutti gli imputati per violenza carnale. La Corte riprendeva il ragionamento proprio dal Codice eritreo citato dal Tribunale, il cui articolo 73 considerava non imputabile l'indigeno di età inferiore ai sette anni e l'articolo 70 manteneva il limite dei nove anni, del codice Zanardelli, per i cittadini e gli stranieri. Perché allora, in passato, non si era mai proceduto contro i nativi inferiori ai nove anni, vista l'imputabilità già a sette? Senza tralasciare che il Codice eritreo non era legge, bensì solo uno strumento utilizzato come «perspicua e consapevole fonte di conoscenza della vita degli indigeni»⁷⁸. Risultava abbastanza contraddittorio basarvisi in materia di libertà sessuale e non anche di imputabilità, nonostante il fattore comune della capacità discrezionale.

Se l'indigena a nove anni quindi fosse, giusta il codice eritreo, libera di disporre del suo corpo, dovrebbe essere imputabile a sette anni. La realtà si è che il codice or detto non va cristallizzato in una concezione d'immutabilità assoluta. Trenta anni dalla sua data son decorsi, e trent'anni di contatto con gli indigeni con noi son serviti sia a minare istituti tradizionali, sia a richiamare per quanto è possibile i nativi ad una concezione meno difforme dalla nostra, almeno in quelle che sono linee fondamentali di vita. Sicché anch'essi sentono ormai la illiceità di certe pattuizioni che alla parte sana di lor gente repugna⁷⁹.

Il ruolo del magistrato doveva quindi protendere ad innalzare la coscienza dei nativi, sempre nella dovuta consapevolezza delle loro tradizioni, e ridimensionare la legge penale anche in base a quello che in passato era norma consuetudinaria ed in seguito non lo era più, senza rimanere sordo al progresso degli istituti. Così come aveva affermato la Corte d'Appello per Brahanù, anche questa Corte riprendeva il principio della legge organica del 1936 secondo cui si garantiva a tutti il rispetto delle tradizioni locali, ma senza contrastare con i principi ge-

⁷⁸ Corte App. Addis Abeba, 20 maggio 1938, in *Foro it.*, n. 64 (1939), II, pp. 156 ss.

⁷⁹ *Ibidem*.

nerali della civiltà. Riconducendo il tutto a Lomi, la Corte affermava che «non si deve fare sforzo alcuno per dire che vi contrasta vedere una bambina minore dei quattordici anni, fare cioè della carne dei propri figli oggetto di mercato»⁸⁰. Inoltre, riportava l'esempio del Codice etiopico di Tafari del 1930, che fissava la pubertà delle ragazze a quindici anni e puniva chi «le introduce da altr'uomo a scopo di relazioni intime illecite», il che rappresentava già una evoluzione rispetto alle tristi tradizioni passate e contraddiceva la sentenza impugnata per la quale:

la precoce mestruazione qui coinciderebbe con l'equilibrato sviluppo mentale. Il fenomeno fisiologico avvia il fenomeno mentale, non è indice di sua completezza. Né vale far richiamo, siccome il Tribunale ha fatto, al quotidiano spettacolo in Etiopia di bimbe convolanti a giuste nozze in tenera età⁸¹.

Neanche il richiamo fatto al Fetha Nagast poteva risultare corretto, poiché questo parlava sì di concubinato ma solo per vietarlo in ogni caso.

In conclusione, la Corte si distaccava completamente dal percorso tracciato dal Tribunale ripugnando, con grande remora, qualsiasi mercato indigeno che non poteva e non doveva essere legittimato dagli italiani. Nel richiamare il caso di Brahanù, si ribadiva il principio già espresso dalla precedente Corte, accentuando i doveri di responsabilità che gli italiani, razza superiore civilizzatrice, avevano nei confronti degli indigeni e della patria:

Già questa Corte (Argiolas, 3 agosto 1937, in *Foro it.*, 1937, II, 313) disse costituire violenza carnale il madamismo con bimba inferiore ai quattordici anni: oggi non ha che a ribadire il principio. L'italiano in colonia è legato a maggiori vincoli di responsabilità di quanto in Italia non sia: ognuno di noi rappresenta un po' la generalità nostra nazionale di fronte agli indigeni; ogni sua indegnità è per gli indigeni (primitivi com'essi sono e portati a semplicistiche generalizzazioni) indegnità del-

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem.*

la razza dominante. Onde l'italiano qui non è sciolto dai limiti che il codice penale pone all'azione sua; al contrario è astretto se mai a vincoli maggiori. Dire, come il Tribunale ha fatto, che un italiano possa in terra d'Africa posseder fanciulle tredicenni sol perché di razza differente dalla nostra, è un errore giuridico ed è contrario alla volontà statale che, anche per impedire la permanenza di tradizioni incivili e repugnanti, ha esteso l'applicazione dei nostri codici all'Impero⁸².

La sentenza, in ultima battuta, metteva in risalto alcuni elementi peculiari della vita dei Galla, «ispirata a concezioni più sane di quanto le altre genti non abbiano»: per loro la donna poteva accedere alle *justae nuptie* di norma solo a sedici anni, in casi eccezionali di sviluppo fisico della ragazza anche a tredici o dodici, ma il concubinato era tutt'altra cosa, ben vietata, come abbiamo visto, alle vergini di ogni età, perciò i genitori, acconsentendo, violavano le tradizioni proprie del gruppo locale, «che per altro il bisogno di pane da parte dei familiari e l'avidità sessuale dei greci ed armeni ha infranto in gran parte, specie negli ultimi tempi»⁸³.

Sicché la soluzione che ai primi Giudici è sembrata, sia pur per altri motivi, di adottare urta persino contro le sane leggi della *gens* e pone l'italiano al disotto della morale indigena⁸⁴.

In esito a quanto esposto, queste decisioni – come altre in cui si intrecciano le dimensioni della violenza e del *madamato* – sembrano restituire la complessità di un sistema in cui il corpo femminile diviene oggetto di regolamentazione e interpretazione, più che soggetto di autodeterminazione. L'identità personale tende così a dissolversi entro categorie descrittive – quali il sesso, l'età e l'appartenenza razziale – che assumono rilievo soprattutto in funzione dell'assetto simbolico e ideologico del contesto coloniale. In tale quadro, la dimensione soggettiva della vittima appare progressivamente marginalizzata, mentre la rappresentazione del suo corpo finisce per assumere un valore media-

⁸² *Ibidem.*

⁸³ *Ibidem.*

⁸⁴ *Ibidem.*

torio, utile alla definizione di rapporti di forza e alla costruzione di un discorso giuridico coerente con la logica e le necessità dell'amministrazione coloniale.